

COMUNE DI CEPAGATTI

STATUTO

(testo aggiornato alle modifiche approvate con DCC n.ro 6 del 13 febbraio 2004).

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 Definizione

(Artt. 3 e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune di Cepagatti è un ente autonomo locale con rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e nel rispetto delle leggi della Repubblica Italiana.
2. Il Comune è un ente democratico che crede nei principi europeistici, della pace e della solidarietà.
3. Il Comune si riconosce in un sistema statale unitario di tipo solidale, basato sul principio dell'autonomia degli enti locali .
4. La municipalità Cepagattese considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, nei limiti assegnati dalla normativa primaria esistente, esplica uno specifico ruolo nella gestione del gettito fiscale, nonché nell'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio di sussidiarietà, secondo cui le responsabilità pubbliche compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini.
5. Il Comune valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali.
6. Il Comune realizza con i poteri e gli istituti del presente statuto, l'autogoverno della comunità.
7. Concorre nell'ambito delle sue competenze, alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione e se possibile eliminazione dell'inquinamento e delle cause al fine di assicurare nell'uso delle risorse, le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future, valorizza lo sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'attività economica privata alla realizzazione di obiettivi di interesse generale, nel rispetto delle risorse ambientali; sostiene le attività e le iniziative del volontariato e delle libere associazioni; favorisce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità; promuove la solidarietà della comunità locale rivolgendosi in particolare alle fasce di popolazione più svantaggiate anche attraverso condizioni speciali per l'uso dei servizi, o servizi a loro specialmente rivolti.
8. Valorizza le risorse e le attività culturali, formative e di ricerca e promuove, nel rispetto delle reciproche autonomie, le più ampie collaborazioni tra le istituzioni culturali statali, regionali, provinciali e locali.
9. Favorisce un'organizzazione della vita urbana rispondente alle esigenze delle persone e delle famiglie. Armonizza gli orari dei servizi con le esigenze più generali dei cittadini. Agisce per assicurare il diritto di tutti all'accessibilità dei centri abitati.
10. Promuove la valorizzazione del lavoro nella società e disciplina, al proprio interno, procedure atte a favorire la partecipazione dei lavoratori alla determinazione degli obiettivi e delle modalità di gestione.
11. Concorre nell'ambito delle organizzazioni internazionali degli Enti locali e attraverso i rapporti di gemellaggio con altri Comuni, alla promozione delle

- politiche di pace e di cooperazione per lo sviluppo economico, sociale, culturale e democratico.
12. Il comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i comuni vicini, con la provincia di Pescara, con la Regione Abruzzo
 13. L'attività amministrativa del Comune si ispira a criteri di economicità, efficacia, pubblicità, trasparenza, partecipazione collaborazione, semplificazione, celerità, imparzialità e responsabilità.
 14. Ai principi fondamentali è sottoposta ogni forma di attività comunale, sia di diritto pubblico che di diritto privato, sia svolta direttamente che mediante partecipazione ad altri organismi, Enti o società.
 15. Il Comune al fine di garantire la pari opportunità tra uomini e donne :
 - Conferma il principio di cui all'art. 36,3 lett. c) del Dlgs 29/93. L'eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata.
 - Adotta atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
 - Garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione ed aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici.
 - Adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Art. 2

Sede

(Art. 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La sede del comune è sita in Cepagatti capoluogo, via D'Ortenzio.
2. Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.
3. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della giunta comunale, potranno essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.

Art. 3

Territorio

(Art. 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'istituto nazionale di statistica. E' costituito oltre che dal capoluogo dai territori e dalle comunità di: frazione di Villanova – Vallemare – Villareia e dalle contrade di Rapattoni superiore (Stella, Quattroventi, Farese) – Rapattoni vecchio (Ventignano) – Faiolo (Aurora) – Santuccione – Sant'Agata – Mongocitto – Cantò – Palazzo – Casoni – Buccieri (Calcasacco, Fratini, Buccieri, Giansante) – Ciarra storicamente riconosciute dalla comunità .
2. Confina con i territori dei Comuni di: Pianella, Spoltore, S. Giovanni Teatino, Chieti, Rosciano.
3. Capoluogo del Comune è Cepagatti. In esso hanno sede gli organi e gli uffici comunali, tranne gli uffici di cui il Consiglio comunale abbia deliberato l'istituzione in altre località del territorio.
4. Lo stemma del Comune è come storicamente riconosciuto: " uno scudo sannitico suddiviso in tre campiture, in una una torre medievale, in una un fiore sbocciante a forma di stella ed in una un serpente attorcigliato ad una spada sovrastante un colle, con scritta esterna alle campiture Turris Alex."

5. Il comune negli atti e nel sigillo si identifica il nome di Cepagatti.
6. Nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa il sindaco può disporre che sia esibito il gonfalone con lo stemma del comune.
7. La giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un interesse generale della comunità.

Art. 4

Conferenza Stato-Città-Autonomie locali

1. Nell'ambito del decentramento di cui alla L. 15 marzo 1997, n. 59, il comune si avvale della conferenza stato-città-autonomie locali, in particolare per:
 - a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;
 - b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 e successive modificazioni;
 - c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni, da celebrare in ambito nazionale.

TITOLO II

ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

(Consiglio - Sindaco - Giunta)

CAPO I

Organi e deliberazioni

Art. 5

Gli organi

1. Sono organi politici del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.
2. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico ed amministrativo.
3. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di ufficiale di governo secondo le leggi dello Stato.
4. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

ART. 6

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese per alzata di mano ; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando sia esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona e sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
2. L'istruttoria, la documentazione delle proposte di deliberazione ed i pareri sono di competenza dei responsabili dei servizi.
3. Non sono soggette a pareri le deliberazioni costituenti atti di indirizzo tra le quali rientrano le direttive con le quali la giunta attraverso proprie deliberazioni svolge nei confronti dei Responsabili dei servizi una funzione di indirizzo individuando anche obiettivi non altrimenti indicati.
4. La verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Comunale. I verbali devono indicare :
 - La data, i presenti al momento della votazione, il nominativo del Presidente e del Segretario
 - La motivazione dell'atto (di fatto e di diritto)

- La presenza dei pareri di regolarità tecnica del responsabile del servizio e, se necessario, del ragioniere e la presenza del parere di legittimità del Segretario comunale se richiesto dal Sindaco.
 - Il modo in cui si è svolta la votazione ed il risultato indicando i nominativi degli astenuti e dei contrari. Le posizioni assunte e le dichiarazioni espresse dai membri dell'organo collegiale solo se richiesto esplicitamente al Segretario
 - Il dispositivo. La clausola di immediata esecutività deve essere espressamente approvata contestualmente al dispositivo. Pertanto il Presidente prima della votazione deve indicare ai membri la presenza della clausola nella proposta di deliberazione.
5. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.
 6. Le deliberazioni sono tenute a disposizione di chiunque ne faccia richiesta. I consiglieri comunali hanno diritto di riceverne gratuitamente copia entro e non oltre 24 ore dalla richiesta da presentare al Segretario comunale.
 7. Le deliberazioni possono essere poste all'ordine del giorno del Consiglio Comunale o, a seconda della relativa competenza, della Giunta Comunale solo se controfirmate dal Sindaco e dall'Assessore delegato competente. In Consiglio comunale sono illustrate dal Sindaco, in Giunta Comunale sono illustrate dall'assessore delegato competente. I consiglieri comunali hanno a loro volta la facoltà di proporre solo deliberazioni di competenza del Consiglio comunale e di illustrarle in Consiglio comunale. Tutte le proposte, per poter essere poste all'ordine del giorno del Consiglio comunale, devono contenere i pareri di regolarità tecnica del responsabile del servizio, la firma del Consigliere proponente, l'eventuale parere del Ragioniere e quello di legittimità, se richiesto dal Sindaco, del Segretario comunale.

Capo II CONSIGLIO COMUNALE

Art. 7 Presidenza

(Artt. 38, 39 e 40 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Presidente del Consiglio o, in caso di assenza o impedimento, dal vice Presidente eletti dal Consiglio nel proprio seno nella prima seduta del Consiglio convocata dal Sindaco neo eletto, con la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati.
2. Le funzioni di Presidente nella prima seduta e fino alla nomina del Presidente e del Vice presidente sono esercitate dal Consigliere anziano presente all'adunanza (consigliere, tra quelli presenti all'adunanza, che ha ottenuto la maggiore cifra individuale costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza). Lo stesso svolge le funzioni di Presidente in caso di assenza, impedimento o revoca contemporanei del Presidente e del Vice presidente .
3. Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio possono essere singolarmente revocati su proposta motivata sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati. La proposta è approvata se ottiene a voto palese la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. La seduta che tratta la proposta di revoca non può essere presieduta dall'interessato. La proposta di revoca deve essere iscritta all'ordine del giorno della prima seduta consiliare successiva alla presentazione. Qualora la proposta sia respinta, i consiglieri che l'hanno sottoscritta non possono sottoscriverne altre se non dopo un anno dalla data della sottoscrizione della precedente.
4. Le dimissioni del Presidente o del Vice Presidente sono irrevocabili ed efficaci immediatamente. La nuova nomina deve avvenire nella prima seduta successiva alla data delle dimissioni.

5. La prima elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio avverrà entro un mese dalla esecutività delle modifiche statutarie che ne prevedono la istituzione.
6. Sono incompatibili con la carica di Presidente e Vice presidente del Consiglio i membri della Giunta. Il Presidente del Consiglio è incompatibile con la carica di capogruppo consigliere.

Art.8

Funzioni del presidente del consiglio comunale

1. Spetta al presidente formulare l'ordine del giorno, convocare e presiedere il consiglio comunale.
2. Il presidente è oratore ufficiale del consiglio, ne dirige i lavori con i poteri affidatigli dal regolamento tutelando le prerogative dei consiglieri e garantendo l'esercizio effettivo delle loro funzioni.
3. Convoca e presiede la conferenza dei capigruppo alla quale hanno facoltà di partecipare anche il Vice Presidente, il Sindaco e gli assessori.

Art. 9

Consiglieri comunali - Convalida

(Artt. 38, 39 e 46, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero corpo elettorale del comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. Le indennità, il rimborso di spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.
3. Il consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
4. Nella stessa seduta il sindaco comunica al consiglio la composizione della giunta, tra cui il vice sindaco, dallo stesso nominata.

Art. 10

Linee programmatiche di mandato

1. Entro tre mesi dalla prima seduta del consiglio il sindaco, sentita la giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Il consiglio definisce il programma annuale di attuazione delle linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica in coerenza con le predette linee.
3. La verifica da parte del consiglio dell'attuazione del programma annuale di attuazione delle linee programmatiche avviene contestualmente all'approvazione del Conto consuntivo relativo allo stesso esercizio.

Art. 11

Funzionamento del consiglio

(Artt. 38 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il funzionamento del consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai principi stabiliti dal presente.
2. Il consiglio comunale è regolarmente costituito in prima convocazione con la presenza di almeno nove consiglieri comunali incluso il Sindaco (**quorum strutturale**).
3. Nell'ipotesi che il consiglio non si costituisca regolarmente in prima convocazione, è convocata in giorno diverso una seconda seduta con lo stesso ordine del giorno. Nella nuova seduta è sufficiente l'intervento, di sei consiglieri comunali incluso il Sindaco.

4. Qualora nella seduta di seconda convocazione debbano essere posti all'ordine del giorno in via d'urgenza ulteriori argomenti non compresi nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, per la trattazione di tali argomenti si osservano i requisiti relativi alle sedute di prima convocazione.
5. Gli assessori non consiglieri hanno diritto, e se richiesti l'obbligo, di partecipare alle adunanze del consiglio, con pieno diritto di parola, ma senza diritto di voto e senza concorrere a determinare i quora (strutturale e funzionale). Devono partecipare alle sedute consiliari nel cui ordine del giorno siano iscritte mozioni, interrogazioni o interpellanze riguardanti le attribuzioni delegate loro dal sindaco.
6. Alle sedute del consiglio comunale possono essere invitati i rappresentanti del comune o del consiglio di enti, aziende, società per azioni, consorzi, commissioni, nonché i funzionari del comune ed altri esperti o professionisti incaricati della predisposizione di studi e progetti per conto del comune, per riferire sugli argomenti di rispettiva pertinenza.
7. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, salvi i casi nei quali, secondo la legge o il regolamento, esse debbano essere segrete.
8. Le sedute devono essere convocate almeno cinque giorni feriali prima del giorno stabilito decorrenti dal giorno di consegna dell'avviso di convocazione. In caso di eccezionale urgenza, la cui valutazione spetta esclusivamente al Sindaco, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno uno giorno feriale .
9. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione.
10. Eventuali integrazioni all'ordine del giorno sono sottoposte alle medesime condizioni di cui ai commi precedenti e possono essere effettuate in via d'urgenza.
11. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima convocazione e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
12. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno tre giorni feriali prima della seduta e almeno uno giorno feriale prima nel caso di convocazione d'urgenza.
13. La prima convocazione del Consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo è indetta dal Sindaco entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.
14. Ogni deliberazione del consiglio comunale s'intende approvata quando ha ottenuto il voto di oltre la metà dei votanti (**quorum funzionale**), salvi i casi in cui la legge o lo statuto prescrivono espressamente la maggioranza degli aventi diritto al voto, o altre maggioranze speciali.
15. Ai fini della determinazione del quorum funzionale si computano tra i presenti votanti gli astenuti.
16. Nel caso di astensione obbligatoria ex art. 78 T.U. 267/2000 l'astenuto deve dichiarare la propria incompatibilità e la sua eventuale presenza in aula non ha effetti né sul quorum strutturale né su quello funzionale.
17. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese per alzata di mano. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dalle legge e dal regolamento.
18. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza

Art.12 Decadenza dei Consiglieri

1. Il consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa.
2. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento a cura del Presidente del Consiglio d'ufficio o su istanza di qualsiasi cittadino per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.
3. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al consiglio. Copia della delibera che statuisce sulla decadenza è notificata all'interessato entro 10 giorni.
4. Ai consiglieri comunali, su specifica richiesta individuale, può essere attribuita una indennità di funzione, anziché il gettone di presenza, sempre che tale regime di indennità comporti pari o minori oneri finanziari. Nel regolamento saranno stabilite le detrazioni in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi per le quali non è corrisposto il gettone di presenza.

Art. 13

Esercizio della potestà regolamentare

(Art. 7, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio e la giunta comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.
2. I regolamenti entrano in vigore divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione.

Art. 14

Commissioni consiliari

1. (Art. 38, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio comunale può istituire, nel suo seno, commissioni consultive, speciali o di inchiesta composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.
2. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con il Regolamento per il funzionamento del Consiglio.
3. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.
4. Alle opposizioni è attribuita la presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo. Per la sua nomina voteranno i soli rappresentanti dell'opposizione. Le funzioni di segretario sono assegnate ad un dipendente individuato dal Segretario comunale.
5. Con l'atto costitutivo delle Commissioni di inchiesta saranno disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.
6. Le commissioni di inchiesta possono esaminare tutti gli atti del comune e ha facoltà di ascoltare il sindaco, gli assessori, i consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

Art. 15

Commissioni consiliari consultive permanenti

1. Il Consiglio comunale per ogni legislatura nomina dei Consigli di zona, composti da soggetti non Consiglieri comunali, che esprimono pareri consultivi su tutte le materie riguardanti la Circoscrizione di zona.
2. I Consigli sono nominati applicando il principio della rappresentanza proporzionale dei gruppi presenti nel Consiglio comunale.
3. Il Comune di Cepagatti riconosce quattro agglomerati rappresentati da Consigli di zona ognuno dei quali comprende più località come da prospetto che segue:

- numero uno Cepagatti centro-Fontana Vecchia- via Gran Sasso- Stella-Quattro venti
 - numero due Cantò – Aurora – Ventignano – S. Agata – Mongocitto
 - numero tre Villanova alta-Villanova vecchia-Palumbo- La Rotonda-Buccieri
 - numero quattro Villareia-Vallemare-Casoni-Palozzo-Ciarra
4. Da ogni località inserita nella Circoscrizione del consiglio di zona sarà scelto almeno un cittadino residente da inviare al consiglio di zona .
 5. I consigli di zona provvederanno al loro interno ad eleggere il Presidente al quale sono assegnati tutti i poteri del Presidente del Consiglio comunale. Il Segretario di ogni consiglio di zona sarà un dipendente individuato dal Segretario comunale sentito il Presidente del Consiglio di zona.
 6. Il Sindaco periodicamente trasmette preventivamente al Consiglio di zona la documentazione necessaria all'espressione del parere.

Art. 16

Indirizzi per le nomine e le designazioni

(Art. 42, c. 2, lettera m, 50, c. 9 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del sindaco, dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni. Il sindaco darà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.
2. Tutti i nominati o designati dal sindaco, decadono con il decadere del medesimo sindaco.

Art. 17

Interrogazioni

(Art. 43, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. I consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al sindaco o agli assessori.
2. Il consigliere che intenda rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto indicando il destinatario ed il tipo di risposta (scritta o orale) richiesta. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chiede risposta scritta.
3. La risposta alle interrogazioni avviene nel primo Consiglio successivo alla presentazione.

Capo III SINDACO E GIUNTA

Art. 18

Il Sindaco

1. Il sindaco, capo dell'amministrazione comunale, rappresenta il comune e la comunità, promuove le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare le finalità istituzionali del comune e per la realizzazione delle linee programmatiche
2. Esprime l'unità di indirizzo ed emana le direttive attuative del programma e degli indirizzi generali approvati dal consiglio.
3. Nelle occasioni in cui è richiesto, e nelle altre in cui risulti opportuno, porta a tracolla della spalla destra la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica.

Art. 19

Funzioni

1. Il sindaco nomina e revoca i componenti della giunta tra cui un vicesindaco e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva.
2. Convoca e presiede la giunta fissandone l'ordine del giorno.
3. Determina l'urgenza delle convocazioni del Consiglio.
4. Acquisisce direttamente presso tutti gli uffici informazioni ed atti anche riservati.

5. Con il concorso degli assessori sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti.
6. Rappresenta il comune in giudizio sia in qualità di attore che di convenuto in ogni ordine e grado di giudizio, sceglie il legale incaricato della difesa e firma i mandati alle liti.
7. Convoca periodicamente, almeno ogni sei mesi, conferenze interne di servizio per la verifica dello stato di attuazione del programma e degli atti fondamentali approvati dal consiglio.
8. Assume le iniziative necessarie per assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società a prevalente capitale comunale svolgano le proprie attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta, ferme restando le relative autonomie gestionali.
9. Rappresenta il comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi previsti dalla legge. Stipula le convenzioni amministrative con altre amministrazioni pubbliche.
10. Riferisce al consiglio sull'attività svolta dalla giunta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione dei piani e programmi.
11. Rilascia gli attestati di notorietà pubblica.
12. Esercita le ulteriori funzioni che gli sono assegnate dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
13. Quale ufficiale di governo svolge le funzioni stabilite dalla legge e sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al comune.
14. Promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla Legge.
15. In ordine alle materie di cui all'art 54 del D.Lgs 267/2000 non appena il Sindaco avrà provveduto ad adottare eventuali provvedimenti contingibili ed urgenti, gli uffici competenti per materia provvederanno ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 e 147 del D.P.R 554/99.

Art. 20

Vice sindaco

(Art. 53, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il vice sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni.

Art. 21

Delegati del sindaco

1. Il sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi ed a indirizzare quotidianamente il lavoro dei funzionari e dei dirigenti addetti ai settori allo stesso affidati. L'assessore riceve i cittadini ed informa costantemente il Sindaco dell'andamento dell'attività del relativo settore.
2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo.
3. Il sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogniqualevolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al consiglio in occasione della prima seduta utile.
5. Il sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri, compresi quelli della minoranza.

Art. 22

La giunta - Composizione e nomina - Presidenza

(Artt. 47 e 64, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da non meno di

- quattro e non più di sei assessori, compreso il vicesindaco.
2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti per la elezione a consigliere comunale, nel numero massimo di 2. Gli assessori non consiglieri sono nominati in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico-amministrative. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del consiglio comunale senza diritto di voto.
 3. La giunta, nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, accerta, con apposito verbale, le condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere dei suoi eventuali componenti non consiglieri. Lo stesso accertamento dovrà essere rinnovato al verificarsi di nuove nomine.

Art. 23

Competenze della giunta

(Art. 48, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le competenze della giunta sono disciplinate dall'art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e dalle norme del medesimo T.U. che assegnano specifiche competenze alla Giunta..
2. Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 3,1 del D.Lgs 29/93, ora articolo 4,1 del D.Lgs 165/01, ed in applicazione dell'art. 27 del D.Lgs 267/00 rientrano nelle competenze degli organi di governo:
 - a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
in tale campo, ai sensi dell'art. 107 del T.U. 267/2000 i seguenti atti della Giunta rappresentano esplicazione della funzione di indirizzo di competenza degli organi di governo dell'ente:
 - Approvazione del regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio
 - b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
in tale campo, ai sensi dell'art. 107 del T.U. 267/2000 i seguenti atti della Giunta rappresentano esplicazione della funzione di indirizzo di competenza degli organi di governo dell'ente:
 - Approva il P.E.G. entro 15 gg. dall'approvazione del bilancio o il P.R.O.
 - Individua, con propria deliberazione, il soggetto cui affidare gli incarichi tecnici di importo inferiore agli € 100.000 ed approva i relativi progetti di LL.PP. preliminari, definitivi ed esecutivi che non comportano modifiche agli strumenti urbanistici e le loro varianti, i progetti da realizzare tramite cottimi;
 - Determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione e della valutazione dei dirigenti;
 - L'accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della giunta salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del consiglio, ai sensi dell'art. 42, lettere i) ed l), del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
 - Destina le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 208 del D.Lgs 285/92
 - c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;
in tale campo, ai sensi dell'art. 107 del T.U. 267/2000 i seguenti atti della Giunta rappresentano esplicazione della funzione di indirizzo di competenza degli organi di governo dell'ente:
 - Approva e modifica la dotazione organica;
 - Approva il programma triennale delle assunzioni del personale;

- Autorizza il Direttore generale o, in mancanza, il Segretario comunale alla stipula dei contratti di lavoro in sede decentrata;
- Assume la deliberazione di promozione di progetti per lavori socialmente utili.

d) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;

e) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;

Art. 24

Funzionamento della giunta

(Art. 48, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'attività della giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.
2. La giunta è convocata dal sindaco che fissa l'ordine del giorno della seduta.
3. Il sindaco dirige e coordina l'attività della giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4. Le sedute della giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione, che dovrà risultare a verbale, della giunta stessa. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.
5. Apposito regolamento potrà disciplinare il funzionamento della giunta comunale.
6. Possono partecipare su invito alle riunioni della giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle funzioni ed incarichi, e per il tempo strettamente necessario, il presidente del consiglio, il revisore dei conti, i rappresentanti del comune in enti, aziende, società per azioni, consorzi, commissioni, nonché funzionari del comune ed altre persone che possano fornire elementi utili alle deliberazioni.

Art. 25

Cessazione dalla carica di assessore

1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio.
3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al consiglio.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE - DIFENSORE CIVICO

Capo I

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI - ASSEMBLEE - CONSULTAZIONI - ISTANZE E PROPOSTE

Art.26

Informazione dei cittadini

1. Il Comune assicura la più ampia informazione degli utenti sull'organizzazione e sulla gestione dei servizi pubblici e favorisce ogni iniziativa per fornire ai cittadini le notizie relative all'attività comunale e agli Enti ed aziende dipendenti.
2. Per il raggiungimento di tali scopi:
 - l'accesso agli atti del Comune, delle aziende municipalizzate, delle istituzioni, è assicurata a tutti nei limiti stabiliti dalla legge e con le modalità previste dal regolamento;
 - l'informazione sull'attività del Comune, delle aziende municipalizzate, delle istituzioni, sarà assicurata mediante pubblicazioni periodiche.
3. Il Comune assicura mezzi e strutture, anche tecnologiche, per rendere effettivo l'esercizio dei diritti di informazione.
4. E' garantita la pubblicità del bilancio e dei suoi allegati. Qualunque soggetto può prenderne visione entro e non oltre 24 ore dalla richiesta da presentare al Segretario comunale.

Art. 27

Partecipazione popolare

1. Il Comune promuove e garantisce la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza. Agli stessi fini il Comune privilegerà le libere forme associative, le organizzazioni di volontariato, che operano nel territorio comunale
2. La partecipazione popolare si realizza anche attraverso la partecipazione in forma associata dei cittadini residenti nelle frazioni e contrade.
3. L'amministrazione può prevedere forme di consultazione per acquisire il parere delle comunità locali, di specifici settori della popolazione e di soggetti economici su particolari problemi.
4. Ciascun elettore, ai sensi dell'art. 9,1 del D.Lgs 267/00 può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
5. Le associazioni di protezione ambientale a livello nazionale o ad esse affiliate possono proporre le azioni di risarcimento o di danno ambientale che spettino al Comune.

Art. 28

Strumenti di partecipazione

1. Le associazioni, le cooperative sociali, i comitati e Enti possono essere chiamati a partecipare al confronto con l'Amministrazione comunale ogni qual volta ci si riferisca a questioni di carattere generale di loro pertinenza. A tal fine il Comune istituisce l'albo delle libere associazioni riconosciute e delle cooperative sociali invitando - con ogni tipo di mezzo pubblicitario ritenuto utile - i legali rappresentanti a comunicare la volontà di essere iscritti nell'albo.
2. Il Comune valorizza le forme associative e le cooperative in conformità a quanto disposto dal presente articolo, garantendo per quanto possibile l'utilizzo delle proprie strutture e contribuendo secondo le disposizioni previste dall'apposito regolamento.
3. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio con almeno un anno di attività.
4. A tal fine la Giunta a istanze delle interessate registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
5. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede ed il nominativo del legale rappresentante.
6. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.

7. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.
8. Il Comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.
9. Il Comune può promuovere la formazione di associazioni o di comitati anche su base di quartiere o di frazione per la gestione di servizi di base di rilevanza sociale, permanenti o temporanei, nei settori della scuola, della sanità, dell'assistenza e della gestione del territorio, adottando al riguardo specifiche convenzioni nel rispetto del pluralismo e della pluralità dell'associazionismo.
10. Tali organismi di partecipazione collaborano, nell'ambito della propria competenza definita dal regolamento e con strumenti resi disponibili dal Comune, con gli organi comunali. Essi possono formulare proposte all'amministrazione.
11. Il Comune può consultare tali organismi sui provvedimenti di proprio interesse, redigendo verbale degli esiti delle consultazioni e può loro affidare la gestione di pubblici servizi.
12. La elezione alle cariche avviene con metodo democraticamente garantito, secondo le norme del regolamento.

Art. 29

Proposte di provvedimenti amministrativi

1. Il 20% degli elettori del Consiglio comunale possono avanzare proposte per l'adozione di regolamenti. Ogni proposta determina le persone che rappresentano i firmatari, in numero non superiore a cinque.
2. Il Sindaco trasmette le proposte, entro 30 giorni dalla presentazione, all'organo competente, corredandole del parere dei responsabili dei servizi interessati, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
3. L'organo competente, o se si tratta del Consiglio, la conferenza dei Capi gruppo, sente i rappresentanti dei proponenti entro 60 giorni dalla trasmissione della proposta.
4. Qualora tra l'Amministrazione comunale ed i rappresentanti dei proponenti, nel perseguimento del pubblico interesse, siano raggiunte intese sul contenuto del provvedimento cui si riferisce la proposta, di esse è dato atto in apposito verbale.
5. Gli uffici comunali collaborano con i proponenti fornendo ogni informazione sia sugli aspetti sostanziali che su quelli formali e procedurali.

Art 30

Consiglio Comunale dei Ragazzi

1. Il comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.
2. Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie:
 - politica ambiente
 - sport
 - tempo libero
 - giochi
 - rapporti con l'associazionismo
 - spettacolo
 - pubblica istruzione
 - assistenza giovani e anziani
 - rapporti con l'Unicef.
3. Le modalità di elezione e funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Art. 31

Riunioni e assemblee

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.
2. L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. L'autorizzazione all'uso dovrà precisare le condizioni, le modalità le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.
3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.
4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:
 - per la formazione di comitati e commissioni;
 - per dibattere problemi;
 - per sottoporre proposte, programmi, consuntivi.

Art. 32

Consultazioni

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio e la giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.
2. Consultazioni devono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.
3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.
4. I costi delle consultazioni sono a carico del comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

Art. 33

Cittadini dell'Unione europea - Stranieri soggiornanti - Partecipazione alla vita pubblica locale

(Art. 8, c. 5, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Al fine di assicurare la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, il comune:
 - favorirà la inclusione in organi consultivi locali, dei rappresentanti dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti;
 - promuoverà la partecipazione dei cittadini all'Unione europea e degli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno alla vita pubblica locale.

Capo II REFERENDUM

Art. 34

Azione referendaria

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi nelle materie esclusiva competenza comunale. Non possono essere indetti referendum:
 - in materia di tributi locali, di tariffe e norme urbanistiche;
 - su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
 - su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

2. I soggetti promotori del referendum possono essere:
 - il trenta per cento del corpo elettorale;
 - il consiglio comunale.
3. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 35

Disciplina del referendum

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum. In particolare il regolamento deve prevedere:
 - a) i requisiti di ammissibilità;
 - b) i tempi;
 - b) le condizioni di accoglimento;
 - c) le modalità organizzative;
 - d) i casi di revoca e sospensione;
 - f) le modalità di attuazione.

Art. 36

Effetti del referendum

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Se l'esito è stato favorevole, il sindaco è tenuto a proporre al consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il sindaco ha facoltà di proporre egualmente al consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Capo III DIFENSORE CIVICO

Art. 37

Istituzione dell'ufficio

(Art. 11, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il difensore civico è nominato dal Consiglio Comunale, salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con gli altri comuni o con la provincia di Pescara, a scrutinio segreto e a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri.
2. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura all'amministrazione comunale che ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti.
3. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico amministrativa e siano in possesso del diploma di laurea in scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti.
4. Il difensore civico rimane in carica quanto il consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore.
5. Non può essere nominato difensore civico:
 - chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
 - i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra comuni e delle comunità montane, i membri del comitato regionale di controllo, i ministri di culto, i membri di partiti politici;

- i dipendenti del Comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
- chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'amministrazione comunale;
- chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con gli amministratori del Comune, suoi dipendenti o il Segretario Comunale.

ART. 38

Decadenza

1. Il Difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l'amministrazione comunale.
2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale.
3. Il Difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri.
4. In ipotesi di surroga per revoca, dimissioni o decadenza, prima che termini la scadenza naturale dell'incarico, sarà il Consiglio comunale a provvedere.

ART. 39

Funzioni

1. Il Difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici del Comune allo scopo di garantire l'osservanza del presente statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.
2. Il Difensore civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo statuto o il regolamento.
3. Il Difensore civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge.
4. Il Difensore civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.
5. Il Difensore civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui; egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno un giorno alla settimana.
6. Il Difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all'art. 127 del T.U. 267/2000.

ART. 40

Facoltà e prerogative

1. L'ufficio del Difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dell'amministrazione comunale unitamente ai servizi e alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.
2. Il Difensore civico nell'esercizio del suo mandato può consultare gli atti e i documenti in possesso dell'amministrazione comunale e dei concessionari dei pubblici servizi.
3. Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiederli documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto segreto d'ufficio.
4. Il Difensore civico riferisce entro 30 giorni l'esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l'intervento e segnala agli organi comunali o alla magistratura le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.
5. Il Difensore civico può altresì invitare l'organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni concordandone eventualmente il contenuto.
6. E' facoltà del Difensore civico quale garante dell'imparzialità e del buon andamento della p.a. di presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche delle commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti concorso.

ART. 41

Relazione annuale

1. Il Difensore civico presenta ogni anno entro il mese di marzo la relazione relativa alla attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.
2. Il Difensore civico nella relazione di cui al primo comma può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e l'efficienza dei servizi pubblici nonché a garantire l'imparzialità delle decisioni.
3. La relazione deve essere affissa all'albo pretorio, trasmessa a tutti i consiglieri comunali e discussa entro 30 giorni in Consiglio comunale.
4. Tutte le volte che ne arriva l'opportunità, il Difensore civico può segnalare singoli casi o questioni al Sindaco affinché siano discussi nel Consiglio comunale che deve essere convocato entro 30 giorni.

ART. 42

Indennità di funzione

1. Al Difensore civico è corrisposta una indennità di funzione il cui importo è pari a quello determinato per gli assessori comunali.

TITOLO IV

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA- DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 43

Albo pretorio

(Art. 124, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. È istituito nella sede del comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'albo pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.
2. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possono leggersi per intero e facilmente.

Art. 44

Svolgimento dell'attività amministrativa

1. Il comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.
2. Gli organi istituzionali del comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.
3. Il comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

Art. 45

Statuto dei diritti del contribuente

(Art. 1, c. 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212)

1. In relazione al disposto dell'art. 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nei regolamenti comunali aventi natura tributaria, negli atti di accertamento nonché in qualsiasi atto istruttorio notificato ai contribuenti, il richiamo di qualsiasi norma legislativa o regolamentare dovrà essere integrato dal contenuto, anche sintetico, o sotto forma di allegato, della disposizione alla quale si intende fare rinvio.
2. Tutti gli atti normativi e la relativa modulistica applicativa, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, dovranno essere aggiornati o integrati introducendo, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, le necessarie modifiche con particolare riferimento:
 - all'informazione del contribuente (art. 5);
 - alla conoscenza degli atti e semplificazione (art. 6);
 - alla chiarezza e motivazione degli atti (art. 7);
 - alla remissione in termini (art. 9);
 - alla tutela dell'affidamento e della buona fede - agli errori del contribuente (art. 10);
 - all'interpello del contribuente (artt. 11 e 19).

TITOLO V FINANZA - CONTABILITÀ - ORGANO DI CONTROLLO

Art. 46

Ordinamento finanziario e contabile

(Artt. da 149 a 241, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'ordinamento finanziario e contabile del comune è riservato alla legge dello stato.
2. Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l'art. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
3. Le competenze assegnate al Comitato regionale di controllo ai sensi degli articoli 141 (mancata approvazione del bilancio di previsione), 193 (mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio) e 247 (mancata adozione della deliberazione di dissesto) sono conferite Al Difensore civico.

Art. 47

Revisione economico-finanziaria

(Artt. da 234 a 241, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La revisione economico-finanziaria del comune è disciplinata dalla normativa statale.
2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente articolo disciplinerà, altresì, che l'organo di revisione sia dotato, a cura del comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.
3. L'organo di revisione, a richiesta, collabora alla formazione degli atti partecipando alle riunioni del consiglio e della giunta.
4. Il Regolamento di contabilità può affidare al Collegio dei revisori competenze aggiuntive.

TITOLO VI I SERVIZI

Art. 48

Forma di gestione

(Artt. 113 e 114, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.

2. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente statuto.
3. La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
 - b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal comune ;
 - f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell'articolo 116 del T.U. n. 267/2000, e del successivo articolo riguardante la materia.

Art. 49

Gestione in economia

(Art. 113, c. 1.a, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.
2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.

Art. 50

Aziende speciali

(Art. 114, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Per la gestione anche di più servizi, economicamente ed imprenditorialmente rilevanti, il consiglio comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo statuto.
2. Sono organi dell'azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore:
 - a) il consiglio di amministrazione è nominato dal sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;
 - b) il presidente è nominato dal sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);
3. Al direttore generale è attribuita la direzione gestionale dell'azienda, con la conseguente responsabilità. Lo statuto dell'azienda disciplina le condizioni e modalità per l'affidamento dell'incarico, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.
4. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i membri della giunta e del consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.
5. Il sindaco, anche su richiesta motivata del consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del

- presidente della azienda o di oltre metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio.
6. L'ordinamento dell'azienda speciale è disciplinato dallo statuto, approvato dal consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.
 7. L'organizzazione e il funzionamento è disciplinato dall'azienda stessa, con proprio regolamento.
 8. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.
 9. Il comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
 10. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Art. 51

Istituzioni

(Art. 114, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Per l'esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del comune, dotati di sola autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero non superiore a sei, dei componenti del consiglio di amministrazione, è stabilito con l'atto istitutivo, dal consiglio comunale.
3. Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 44 per le aziende speciali.
4. Il direttore generale dell'istituzione è l'organo al quale è attribuita la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dall'organo competente in seguito a pubblico concorso.
5. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
6. Il consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. L'organo di revisione economico-finanziaria del comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 52

Società

(Art. 116, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune può gestire servizi a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.
2. Per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il comune può costituire apposite società per azioni, di cui al comma 1, lettera f), dell'articolo 113 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

3. Per l'applicazione del comma 2, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 116 del T.U. n. 267/2000.

Art. 53

Concessione a terzi

(Art. 113, c. 1b, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come l'impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi.
2. La concessione a terzi è decisa dal consiglio comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l'oggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto l'aspetto sociale.

Art. 54

Tariffe dei servizi

(Art. 117, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La tariffa dei servizi è determinata con deliberazione dalla giunta comunale nel rispetto dei principi di cui all'art. 117 del T.U. n. 267/2000.
2. Le tariffe, con motivata deliberazione, per assicurare l'equilibrio economico-finanziario compromesso da eventi imprevisti, potranno essere variate nel corso dell'anno, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di esecutività dalla relativa deliberazione.

TITOLO VII

FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE ACCORI DI PROGRAMMA

Art. 55

Convenzioni

(Art. 30, c. 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri comuni e con la provincia.
2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 56

Accordi di programma

(Art. 34, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.
2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO VIII

UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE

Capo I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE

Art. 57

Criteri generali in materia di organizzazione

(Art. 6, c. 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'organizzazione amministrativa del Comune ha quale riferimento ultimo e unificante il cittadino e le sue esigenze. Persegue la massima efficienza e qualità dei servizi, muovendo dai bisogni della comunità e valorizzando in massimo grado le risorse del personale.
2. I regolamenti che disciplinano l'organizzazione amministrativa e il personale si informano ai seguenti principi ispiratori:
 - professionalità, motivazione, qualificazione e coinvolgimento del personale dipendente;
 - organizzazione del lavoro per progetti e programmi;
 - orientamento alla qualità totale in tutte le articolazioni;
 - anticipazione dei bisogni della comunità e tensione all'innovazione;
 - analisi della produttività, dei carichi di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta;
 - attribuzione della responsabilità strettamente collegata all'autonomia decisionale dei soggetti;
 - superamento di una rigida divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.
 - Il comune programma con cadenza triennale il fabbisogno di personale

Art. 58

Ordinamento degli uffici e dei servizi

(Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.
2. Il comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.

Art. 59

Organizzazione del personale

(Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.
2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.
3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali.

Art. 60

Stato giuridico e trattamento economico del personale

(Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 61

Incarichi esterni

(Art. 110, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, di dirigente o di particolari qualifiche di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

Capo II

SEGRETARIO COMUNALE - DIRETTORE GENERALE - RESPONSABILI UFFICI E SERVIZI

Art. 62

Segretario comunale - Direttore generale

(Artt. da 97 a 106 e 108, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del segretario comunale sono disciplinati dalla legge e dai contratti di categoria.
2. Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del segretario comunale.
3. Al segretario comunale possono essere conferite, dal sindaco, le funzioni di direttore generale.
4. Nel caso di conferimento delle funzioni di direttore generale, al segretario comunale, spetta una indennità di direzione determinata dal sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico, entro i limiti indicati dalla contrattazione di categoria.

ART.63

Vice Segretario Comunale

1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un vice segretario comunale individuandolo in uno dei funzionari apicali dell'ente in possesso di titolo di studio idoneo alla partecipazione al concorso da Segretario com.le.
2. Il vice segretario comunale collabora con il segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 64

Responsabili degli uffici e dei servizi

(Art. 107, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Essendo questo comune privo di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), dello stesso T.U., sono attribuite, con provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.
2. Spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non compresi espressamente dalla legge o dal presente statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo del comune o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

3. Sono attribuiti ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dal presente statuto o dai regolamenti comunali:
 - a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
 - b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
 - c) la stipulazione dei contratti;
 - d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
 - e) gli atti di amministrazione e gestione del personale. La gestione degli atti di amministrazione relativi ai Responsabili degli Uffici competono al Direttore generale o, in sua mancanza, al Segretario comunale;
 - f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
 - g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
 - h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
 - i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco;
 - j) l'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di cui all'art. 50, c. 5 e all'art. 54 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
 - k) l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del comune;
 - l) l'attribuzione, a dipendenti comunali aventi rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pieno o parziale, della qualifica di «messo comunale» autorizzato a notificare gli atti del comune e anche di altre amministrazioni pubbliche, per i quali non siano prescritte speciali formalità. Per esigenze straordinarie la detta funzione potrà essere attribuita a dipendenti regolarmente assunti a tempo determinato;
 - m) curano l'istruttoria, la documentazione, la redazione, il deposito ed il parere delle proposte di deliberazione di Giunta e Consiglio;
 - n) provvedono alla rendicontazione delle spese relative ai servizi loro affidati.
4. I responsabili degli uffici e dei servizi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.
5. Il sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il Direttore generale o, in caso di mancanza, il Segretario comunale può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il sindaco può attribuire, con provvedimento motivato, la competenza al segretario comunale o ad altro dipendente.

Art. 65**Ufficio di supporto agli organi di direzione politica**

(Art. 90, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La giunta comunale può disporre la costituzione di un ufficio posto alla diretta dipendenza del sindaco, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.
2. I collaboratori inseriti in detto ufficio, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni. Con provvedimento motivato della giunta, al detto personale, il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

**TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI****Art. 66****Violazioni di norme comunali - Sanzioni**

1. Chiunque viola le norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra un minimo ed un massimo fissato dal corrispondente articolo del regolamento o dell'ordinanza.
2. Il minimo ed il massimo della sanzione di cui al precedente comma 1 non potrà essere fissato in misura inferiore ad € 25 né superiore ad € 500.
3. In sede di prima applicazione e fino a quando non sarà disposto l'aggiornamento dei singoli regolamenti, la giunta comunale, con apposita deliberazione, fisserà il minimo ed il massimo da applicare alle violazioni delle singole disposizioni.
4. Per le sanzioni previste dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni generali contenute nella sezione I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni. Autorità competente è il sindaco.
5. Quando i regolamenti o le ordinanze non dispongono altrimenti le violazioni alle relative disposizioni sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di € 25 e massima di € 500.

Art. 67**Violazione alle norme di legge - Sanzioni**

1. In tutti i casi in cui norme di legge demandano al sindaco ovvero genericamente al comune nel quale le violazioni sono state commesse, la competenza per la irrogazione della sanzione, con conseguente spettanza al comune stesso dei relativi proventi, il direttore generale di cui all'art. 108 del T.U. 8 agosto 2000, n. 267, se nominato, ovvero il segretario comunale, designerà, con riferimento alla singola norma, il responsabile del servizio cui saranno attribuite tutte le competenze in capo al sindaco o, genericamente, al comune.

Art. 68**Modifiche dello statuto**

(Artt. 1, c. 3, e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il consiglio comunale adegua lo statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.
4. Le proposte di abrogazione totale o parziale devono essere accompagnate dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto o di nuove norme.

Art. 69

Abrogazioni

1. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, incompatibili con le norme del presente statuto, sono abrogate.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto a tutti i regolamenti comunali vigenti saranno apportate le necessarie variazioni.

Art. 70

Entrata in vigore

(Art. 6, c. 5, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Il presente statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del comune.